



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Oggetto: provvedimenti a seguito del D.L. n.18 del 17 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 pubblicato su GU del 17 marzo 2020

Possono finalmente assumersi decisioni stabili in ordine alla complessiva gestione del periodo di sospensione allo stato previsto fino al 15 aprile 2020.

AL PRESENTE PROVVEDIMENTO SEGUIRANNO QUELLI SPECIFICI DI LINEE GUIDA PER GESTIONI DEI CALENDARI DEI PROCEDIMENTI NON SOSPESI SIA SUL SETTORE PENALE CHE SU QUELLO CIVILE

La priorità in questo momento è bloccare i flussi di atti.

Il principio generale -come oramai indiscutibile- si fonda su una ratio che fa sostanzialmente prevalere da un punto di vista anche ermeneutico lo stato emergenza nazionale in relazione all'epidemia di Covid-19 in corso.

Scelta del tutto opportuna che il legislatore (pur certamente impegnato su questioni assai più rilevanti) è stato costretto a fare con sostanziale interpretazione autentica rispetto alle molteplici interpretazioni fin qui date che non tenevano conto della essenza della ratio di una normazione di urgenza in presenza di un dichiarato stato di emergenza nazionale.

Il principio generale è assai semplice ed in termini molto poco giuridici ma chiari, è: tutto -in senso lessicale onnicomprensivo- sospeso tranne quanto concerne i procedimenti che non ricadono nella sospensione.

A fronte delle presumibili ulteriori resistenze interpretative è bene chiarire:

la sospensione deve essere intesa non come facoltà ma come obbligo sia per parti, difensori, professionisti di ogni tipologia(ed in primis avvocati) sia da parte dei Magistrati .Ipotesi che la sospensione sia prevista quale mero strumento di "protezione" rispetto a pregiudizi processuali è un'interpretazione insensata sia rispetto alla ratio epidemiologica sia , nonostante le apparenze, rispetto all'efficienza del servizio Giustizia.

Ed invero va osservato che qualunque attività di deposito sia interna che esterna comporta delle due l'una: o una conseguenziale attività di Cancelleria oppure un accumulo indiscriminato di arretrato.

Nel primo caso – gestione della conseguenziale attività di Cancelleria- si dovrebbe richiedere presenze in ufficio non programmabili e contrarie alle giuste disposizioni derogatorie ed eccezionali nei confronti del



personale che consentono anzi impongono la mera creazione di presidi (art 87 D.L. citato); oltretutto contraddicendo le draconiane disposizioni assunte a livello di accesso di esterni al Palazzo ed incentivando la necessità di accessi quotidiana di personale interno (Magistrati e personale) doppio o triplo contro ogni principio di precauzione e di massimo sforzo per il distanziamento sociale che è il vero scopo di tutte le normative assunte compresa quella sugli Uffici Giudiziari.

Nel secondo caso –depositi senza accettazione– si andrebbe a cumulare disordinati arretrati massivi che renderebbero impossibile una ripartenza ordinata con effetti devastanti sulla efficienza

Per fare un esempio assai facilmente percepibile: un ipotetico via libera al deposito degli atti telematici esterni secondo i numeri del Tribunale di Torino- quali risultanti dalle statistiche ufficiali anche in sede ispettiva- cuberebbe n.20.000 atti telematici al mese (esterni cioè esclusi quelli dei Magistrati ed i verbali di udienza). Situazione che per di più non garantirebbe la possibilità di verificare quelli urgenti ex lege ovvero quelli da segnalare per le specifiche dichiarazioni di urgenza; con il che frustrando la reale e concreta possibilità di adempiere all'unico dettato normativo imperativo in ordine ai- percentualmente limitatissimi- procedimenti non sospesi e quindi da gestire .

Mi pare evidente che l'interpretazione della sospensione come obbligo e non facoltà concerne pertanto anche ogni tipologia anche di atto di Magistrato; non vi è neppure letteralmente alcuna distinzione e potenzialmente creerebbe gli stessi problemi sopra indicati.

Ulteriore riferimento normativo inoppugnabile è la esclusione in periodo di sospensione del potere del Capo dell'Ufficio di dare indicazioni sui rinvii di udienze per i procedimenti non sospesi con esplicita esclusione della lettera g) del comma 7 dell'art. 83 che potrà essere attivato solo dopo la consultazione con la Autorità Sanitaria. Norma esplicita ed opportuna per limitare iniziative premature e non supportate dal punto di vista epidemiologico dei Capi degli Uffici e, a cascata- e fuori controllo- dei singoli Magistrati che allo stato .Le udienze per i procedimenti non sospesi sono rinviate ex lege (e quindi a data da destinarsi) di ufficio

Va escluso e pertanto **VIETATO** qualsiasi deposito di qualsiasi genere di atti di Magistrati per procedimento non sospeso. A miglior chiarimento, ed a scanso di equivoci, anche qualsiasi provvedimento di rifissazione delle udienze rinviate ex officio. Come d'altronde in modo meno formale si era già reiteratamente disposto nelle ,sia pur convulse, comunicazioni già da giorni.

Tutto ciò premesso fino al 15 aprile 2020 e salvo ulteriori proroghe la gestione procederà come appresso:

Oggi 18 marzo 2020 al solo fine di procedere ordinatamente preliminarmente

SETTORE CIVILE

REGOLE GENERALI per tutti PER LA GESTIONE DEL PCT

(Ufficio PCT, Sezione Lavoro, Volontaria, singole Cancellerie)

PREMESSO CHE PER NON ACCETTAZIONE SI INTENDE RIFIUTO DELL'ATTO con motivazione " Come da disposizioni Presidente del Tribunale per emergenza covid-19"

Per atti depositati fino al 17 marzo 2020

Tutti gli atti esterni ed interni di qualsiasi genere saranno accettati senza però che i Giudici provvedano in alcun modo ove non concernino procedimenti non sospesi ovvero dichiarati o da dichiarare urgenti con provvedimento ad hoc

Per quelli depositati a decorrere dal 1 marzo 2020

PER QUELLI ESTERNI

Atti introduttivi

Si continueranno comunque ad accettare sempre le seguenti categorie

Interdizioni

Inabilitazioni

Ricorsi per amministrazione di sostegno

Istanze GT

Procedimenti in materia di immigrazione

NON si accetteranno mai ricorsi per decreto ingiuntivi

Per tutti gli altri se flaggata la urgenza saranno accettati previa visione dell'atto per verificare che trattasi di procedimento non sospeso

In caso di dubbio ci si consulta anche via mail il Presidente del Tribunale per la sua valutazione

Atti in corso di causa compresi quelli dei professionisti

Si accettano solo quelli flaggati con l'urgenza previa visione dell'atto. In caso di dubbio prima dell'accettazione ci si consulta con il Giudice o in difetto con il Presidente di Sezione o il Giudice di presidio

Non si accetteranno mai le richieste concernenti decreti ingiuntivi

PER QUELLI INTERNI

Saranno accettati solo i provvedimenti (e i verbali di udienza) su procedimenti non sospesi EX LEGE O dichiarati urgenti.

In ordine al GT devono ritenersi implicitamente urgenti quelli depositati che pertanto vanno accettati ma i Giudici non devono depositare nulla di non assolutamente urgente

LE suddette REGOLE VALGONO PER TUTTI I REGISTRI SICID E SIECIC

Si rammenta che:

non sussiste alcuna finestra per deposito atti cartacei e pertanto non potrà essere consentita anche la costituzione in udienza

SETTORE PENALE

All'interno non devono essere depositati da parte dei Magistrati atti concernenti procedimenti non sospesi.

A seguito del Protocollo NESSUN SI MUOVA efficace da oggi. L'apertura dello Sportello virtuale penale (e nei limitati casi previsti) di quello fisico deve ritenersi limitato agli atti e alle richieste riferentesi a procedimenti non sospesi. Sia sullo Sportello virtuale e -a maggior ragione -su quello fisico non possono accettarsi ulteriori richieste. Per lo sportello fisico si invita a segnalare eventuali presenze non giustificate alla Dirigenza ed alla Presidenza del Tribunale. Seguiranno ,se necessarie, ulteriori specifiche indicazioni della Dirigenza e dei Responsabili.

Si comunichi

Al Presidente Corte di Appello

Al Procuratore Generale

Al Procuratore della Repubblica

Al Dirigente per l'urgente invio a tutto il Personale

Al Presidente COA

A tutti i Magistrati del Tribunale

Si dispone unitamente al Protocollo NESSUN SI MUOVA la pubblicazione sul sito internet

18 MARZO 2020

Presidente del Tribunale dott. Massimo Terzi (firmato digitalmente)

II